



# COMUNE DI MISILMERI

Città metropolitana di Palermo

## Provvedimento del Sindaco

**COPIA**

**N. 21 del registro**

**Data 17 aprile 2018**

**Oggetto:** Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo promosso dalla Sig.ra Fieramosca Rosa Maria contro il Comune di Misilmeri, l'ASP di Palermo e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri. Nomina Legale dell'Ente e approvazione schema di convenzione.

---

L'anno duemiladiciotto il giorno diciassette del mese di aprile, in Misilmeri e nell'Ufficio Municipale, la sottoscritta, dott.ssa Rosalia Stadarelli, Sindaco del Comune;

Preso in esame la proposta di provvedimento indicata in oggetto, allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, predisposta dall'unità organizzativa responsabile del relativo procedimento;

Rilevato che la predetta proposta é completa dei pareri favorevoli espressi dai soggetti di cui all'art.53 della legge 8.6.1990, n.142, recepito dall'art.1, comma 1, lettera i), della L.R. 11.12.1991, n.48, nel testo quale risulta sostituito dall'art.12 della legge 23.12.2000, n.30, e precisamente:

-dal dott. Antonino Cutrona, responsabile dell'area 1, in ordine alla regolarità tecnica;

-dalla dott.ssa Bianca Fici, responsabile dell'area 2, in ordine alla regolarità contabile;

### **Determina**

-di approvare la proposta di provvedimento allegata al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, avente per oggetto: « Ricorso innanzi al TAR Sicilia – Palermo promosso dalla Sig.ra Fieramosca Rosa Maria contro il Comune

di Misilmeri, l'ASP di Palermo e l'ASP di Palermo, Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri. Nomina Legale dell'Ente e approvazione schema di convenzione», il cui testo si intende qui appresso interamente ritrascritto.-

**Il Sindaco**

F.to: dott.ssa Rosalia Stadarelli

## **Il Responsabile dell'Area 1 "Affari Generali ed istituzionali"**

Visto il ricorso del 14.03.2018, notificato a questo Ente mediante Ufficiale Giudiziario presso il Distretto di Corte di Appello di Palermo con raccomandata A/R, acclarato al protocollo Generale dell'Ente in data 23.03.2018 al n. 10807, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale, con il quale la signora Fieramosca Rosa Maria, nata a Palermo il 18.07.71, nella qualità di amministratrice di sostegno della disabile Alongi Maria Cristina, nata a Palermo il 04.11.1998, rappresentate e difese dall'avv. Annamaria Giannola e dall'avv. Paola Craparotta, con domicilio eletto presso lo studio del primo difensore sito in Partinico nella Via Vittime del Dovere n. 7, chiamano innanzi al Tar per la Sicilia – sede di Palermo, questo Ente, in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentante legale, per chiedere, *reiectis adversis*:

- 1) Accertare e dichiarare il diritto della disabile Alongi Maria Cristina ed il conseguente obbligo del Comune di Misilmeri e dell'ASP di Palermo – Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge n. 328/2000;
- 2) Accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio – inadempimento formatosi sull'istanza della ricorrente in ordine all'obbligo del Comune di Misilmeri e dell'ASP di Palermo – Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, di provvedere alla predisposizione del progetto individuale di assistenza ex art. 14 della legge 328/2000 a favore della disabile Alongi Maria Cristina;
- 3) Condannare i convenuti al pagamento delle spese per lite oltre accessori di legge in favore di entrambi i procuratori distrattari e antistatari.

Vista la propria nota prot. n. 11038 del 27.03.2018, con la quale al Responsabile dell'Area 3 "Sociale e Informatica", al fine di valutare l'opportunità di resistere al giudizio in parola, è stato chiesto di comunicare se, *prima facie*, il ricorso de quo sia da ritenere infondato in fatto e in diritto;

Vista la nota prot. n. 11376 del 28.03.2018, con la quale il Responsabile della sopra citata Area 3 comunica che il ricorso è da ritenere infondato in fatto e in diritto;

Ritenuto, quindi, per quanto sopra esposto, al fine di tutelare le ragioni del Comune, di dovere resistere al giudizio di cui trattasi e, conseguentemente, di dover conferire incarico ad un legale esterno all'Amministrazione Comunale, nella considerazione che il Comune non risulta, in atto, dotato di difensori muniti di patrocinio legale, ovvero iscritti nell'apposito elenco speciale, annesso all'albo professionale degli Avvocati di cui all'art. 3, ultimo comma, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modifiche, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36, sull' "Ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore", e che,

per la fattispecie di cui trattasi, bisogna fare ricorso ad una professionalità esterna, con competenza in materia di diritto amministrativo;

Che a norma di quanto previsto dall'art. 5 comma 3, lett. b) della disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della Giunta comunale n. 85 del 27.9.2016, in data 13.12.2016, il Responsabile dell'Area 1 "Affari generali e istituzionali", alla presenza continua di testimoni ha proceduto al sorteggio di n. 3 avvocati, attingendo dall'elenco comunale degli avvocati iscritti per la medesima sezione;

Visto il verbale di sorteggio che si allega per far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Che a seguito del predetto sorteggio sono stati estratti n. 3 nominativi corrispondenti agli avvocati:

Che con note pec del 10.04.2018, i predetti professionisti sono stati inviati a produrre il preventivo di spesa relativo al conferendo incarico, in ribasso rispetto ai compensi indicati nell'allegato annesso redatto secondo quanto previsto all'art. 5, c. 3, della disciplina sopra richiamata nonché a produrre parere preliminare in ordine alla sussistenza in fatto e in diritto delle ragioni per resistere in giudizio, a norma di quanto previsto all'art. 5, c. 3, lett. b della disciplina contenente i criteri inerenti il conferimento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85/2016;

Che fino alla data odierna, sono pervenuti n. 3 preventivi di spesa, il primo redatto dall'avv. Paola Librizzi ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 11.04.2018 al n. 12951, il secondo redatto dall'avv. Maria Chiara Schillaci, acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 11.04.2018 al n. 12952, il terzo redatto dall'avv. Antonino Monte ed acclarato al protocollo generale dell'Ente in data 16.04.2018 al n. 13522;

Che il preventivo più vantaggioso per l'Ente risulta essere quello dell'avv. Antonino Monte del Foro di Palermo, annesso al presente atto;

Tutto ciò premesso

Ritenuto dover individuare, l'avv. Antonino Monte, del foro di Palermo, quale legale di fiducia per resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia – Palermo dalla sig.ra Fieramosca Rosa Maria contro il Comune di Misilmeri, l'ASP di Palermo e l'ASP di Palermo Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri;

Visto l'art. 6 della sopra richiamata disciplina, il quale prevede che l'affidamento dell'incarico legale avverrà con la sottoscrizione del disciplinare di incarico, da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso;

Ritenuto, in ultimo, doversi procedere, con successivo e separato atto gestionale, all'assunzione dell'impegno di spesa presunto pari ad € 5.414,36, comprese spese generali, spese vive, IVA e c.p.a. e ritenuta d'acconto come per legge, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti", del bilancio 2018/2019 esercizio finanziario 2018;

Dato atto che si procederà alla liquidazione delle competenze e degli onorari di causa in favore del professionista, a saldo, previa presentazione di regolare parcella, in conformità alle prescrizioni contenute nel disciplinare d'incarico;

Vista la L.R. 23 dicembre 2000 n. 30, recante norme sull'ordinamento degli Enti Locali in Sicilia e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la circolare dell'Assessorato degli Enti Locali n. 2 del 13 aprile 2001;

Visto il vigente O.A.EE.LL. nella Regione Siciliana;

## **Propone**

Al Sindaco:

1) Resistere al ricorso promosso innanzi al TAR Sicilia – Palermo dalla sig.ra Fieramosca Rosa Maria contro il Comune di Misilmeri, l'ASP di Palermo e l'ASP di Palermo Distretto Sanitario n. 36 di Misilmeri, in premessa richiamato

2) Nominare l'Avv. Antonino Monte del foro di Palermo, ai sensi dell'art. 5, comma 5 della vigente disciplina per l'affidamento degli incarichi legali, approvata con deliberazione della G.C. n. 85 del 27.09.2016, per procedere alla resistenza al ricorso in commento;

3) Approvare lo schema di convenzione da stipulare con il professionista individuato, recante le clausole disciplinanti il rapporto tra il Comune e lo stesso.

4) Fare fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, pari a €5.414,36, mediante imputazione contabile sull'int. Cod. 01.11.103 cap. pag. 124, denominato "spese per liti, arbitraggi, patrocinio legale e risarcimenti" del bilancio corrente esercizio finanziario, disponibile, su cui si procede alla prenotazione della spesa e sul quale, successivamente, sarà assunto formale impegno di spesa dalla competente struttura burocratica;

5) Dare mandato alla competente struttura burocratica di attendere ai consequenziali adempimenti gestionali.

Misilmeri 17.04.2018

**Il proponente**  
F.to: dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L. 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Misilmeri, 17.04.2018

**Il Responsabile dell'Area 1**  
**“Affari generali ed istituzionali”**  
F.to: dott. Antonino Cutrona

## **PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

Sulla presente proposta di provvedimento del Sindaco si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile con attestazione della copertura finanziaria (art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/00).

(Pre-imp.n.228 del 2018)

Misilmeri, 17.04.2018

**Il Responsabile dell'Area 2 “Economico-finanziaria”**  
F.to:dott.ssa Bianca Fici

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo  
dalla residenza municipale li 17.04.2018

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

---

---

**Affissa all'albo pretorio on line dal 17.04.2018 al 02.05.2018  
nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015"  
Defissa il 03.05.2018**

IL MESSO COMUNALE

Il Segretario Generale del Comune,

**CERTIFICA**

su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione é stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno **17.04.2018**, senza opposizioni o reclami, nonché nella sezione "Pubblicazione L.r.11/2015".

Misilmeri, li

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

---

---